



*Banco Nazionale di Prova
per le Armi da Fuoco Portatili
e per le munizioni commerciali*

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Istituito con R. Decreto 13-1-1910 n. 20 – Riordinato con Leggi 23-02-1960 n. 186 e 14-03-1968 n. 317
GARDONE VALTROMPIA (Brescia) ITALIA

Sede: 25063 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia)
Via Mameli, 23
Casella Postale n. 24
Codice Fiscale: 00299340174
Partita IVA: 00552250987



Spett.Le
MINISTERO DELL'INTERNO
Ufficio per l'Amministrazione Generale
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Ufficio per gli Affari della Polizia Ammin. e Sociale
Via A. De Pretis, 45
00184 ROMA (RM)

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti
Il Sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Viale Boston 25
00144- Roma

Spett.le
ANPAM
Viale dell'Astronomia 30
00144 Roma
info@anpam.it

Spett.le
ASSOARMIERI
C.so Venezia 49
20121 Milano
assoarmieri@assoarmieri.it

Spett.le
CONARMI- Consorzio Armaioli Italiani
Via Monte Guglielmo 128/A
25063 Gardone Val Trompia
Conorzio@pec.conarmi.org



Prot. n. 403 AG- ep del 20.10.2015

Gardone V.T., 20 ottobre 2015

Oggetto: armi categoria B7 Dir. CEE 477/91

Come noto, la questione dell'inquadramento delle armi nella categoria B7 della Direttiva CEE 477/91 è divenuta oggetto di acceso dibattito dopo l'emanazione della L. 17 aprile 2015 n. 43, con la quale espressamente si statuisce che ... *l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7 dell'allegato I alla Direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991...omissis* .

Ai sensi della precitata direttiva appartengono alla categoria B7 *le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.*

In primo luogo è fondamentale dare una definizione di somiglianza.

A parere di chi scrive, considerato che da un punto di vista semantico la parola somigliante, participio presente del termine somigliare, sta ad indicare un qualcosa che è simile ad altro soprattutto per quanto riguarda l'aspetto esteriore, estetico, la somiglianza di cui alla Cat. B7 dovrebbe rinvenirsi in armi che per foggia estetica sono simili ad armi che sparano in modo automatico, non rilevando per contro l'identità di modello e produttore, calibro e meccanica di funzionamento.

Premesso che, sebbene non sia conosciuta la ratio del legislatore nell'emanazione della precitata disposizione normativa, l'accoglimento di un'interpretazione strettamente letterale della norma potrebbe portare a situazioni quasi paradossali. Nel concreto, ad esempio considerare armi come la carabina SKS mod 56 appartenenti alla categoria B7 in quanto, sebbene nata semiautomatica, produttori cinesi hanno da essa ricavato il fucile automatico mod. 68, ed invece al contrario considerare non appartenenti alla più restrittiva categoria B7 l'arma di cui all'allegato 1, la quale sebbene dotata di calcio telescopico, impugnatura a pistola e una misura che ne consente un uso più maneggevole, non ha un'omologa versione automatica.

Più opportuno sarebbe dare una lettura in chiave più moderna della Direttiva Europea 477/91, leggendo la somiglianza ad armi automatiche, nel senso di moderne armi d'impiego militare, in quanto all'epoca dell'emanazione della direttiva la funzionalità automatica era necessaria e sufficiente a definire l'arma militare, ossia da guerra ovvero proibite e pertanto appartenenti alla categoria "A", intendendosi per moderno ciò che è stato realizzato dopo la seconda guerra mondiale.



Infatti, la sola funzionalità dello sparo automatico non è sufficiente per definire e caratterizzare un'arma come militare. L'impiego delle armi nelle operazioni militari è profondamente mutato ed esige caratteristiche aggiuntive soprattutto in termini di ergonomia e di integrabilità dell'arma con altri dispositivi che ne aumentano l'efficacia ed il controllo.

Da qui la necessità di ridurre l'ingombro dell'arma per consentirne una maggiore maneggevolezza e consentire una più rapida uscita dai mezzi (blindati e /o elicotteri). Per esaltarne queste caratteristiche nascono le armi "bullpup", oppure quelle con calcio telescopico o ribaltabile e con impugnatura a pistola: tutti elementi che ne consentono una più facile manovrabilità e portabilità.

A questo si aggiunge la possibilità delle armi di integrarsi con sistemi di optronica, prevedendo ad esempio una o più supporti per dispositivi di puntamento ed accessori.

Sul mercato sono presenti molti modelli di armi con le caratteristiche sopra indicate con il solo funzionamento semiautomatico, sin dall'origine, delle quali non esistendo un equivalente automatico, stando alla lettera della disposizione, non ricadrebbero nella categoria B7.

Tutto quanto sopra premesso si esplicita una possibile interpretazione della normativa in oggetto, per la quale, a parere di chi scrive rientrano nella categoria B7:

- Tutte le armi demilitarizzate;
- Cloni di armi militari e loro derivati;
- Armi semiautomatiche che presentano almeno tre delle seguenti caratteristiche:
 - i. Calcio ribaltabile o telescopico;
 - ii. Impugnatura a pistola; non è da considerare tale una impugnatura che non ha discontinuità con il calcio e presenta un foro per l'alloggiamento del dito pollice "thumbhole";
 - iii. Presenza di più alloggiamenti per ottiche (piccatinny rail);
 - iv. Attacco per baionetta
 - v. Natura compatta dell'arma, la cui dimensione a calcio chiuso è inferiore a 830 mm.
- Per le armi idonee a sparare munizionamento militare è sufficiente la presenza di due delle caratteristiche sopra indicate per ricadere nella categoria B7.

Al fine di addivenire ad una soluzione/definizione condivisa resto in attesa delle eventuali osservazioni, suggerimenti e /o correzioni che più ritenete opportune.



Il Direttore del Banco Nazionale di Prova
Ing. Antonio Girlando

ALLEGATO 1



ALLEGATO A

